

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXVII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 APRILE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

	PAG.	PAG.
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE	677	
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione):		
Statuto del personale direttivo e insegnante degli Istituti di istruzione artistica. (2092);		COLITTO: Estensione della legge 7 giugno 1951, n. 500, concernente i limiti di età del personale insegnante e direttivo, agli ispettori scolastici. (1006) 678
MAROTTA VINCENZO ed altri: Limiti di età per concorsi a cattedre negli Istituti di istruzione artistica. (1164);		PRESIDENTE 678, 679, 680, 682, 684, 685, 686
SEMERARO ed altri: Disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei direttori dei Conservatori di musica che hanno raggiunto i limiti di età. (1867).		MARANGONE 678, 679, 680
Statuto del personale direttivo e insegnante degli Istituti e delle scuole di istruzione secondaria. (2093).		CERRETI ALFONSO 679
PEDINI e SAVIO EMANUELA: Modifiche all'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, che detta norme relative alla nomina dei capi di Istituto delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, tecnica, magistrale e delle scuole di avviamento professionale. (726);		DE GRADA 681, 682, 684, 686
Statuto del personale ispettivo, direttivo e insegnante della scuola elementare. (2094);		ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> 683, 686
COLITTO: Norme per concorsi a direttore didattico. (746);		SERONI 684, 685, 686
DANTE ed altri: Norme per il collocamento a riposo degli insegnanti elementari. (2046).		REALE GIUSEPPE 685
		ROFFI 686
		BALDELLI, <i>Relatore</i> 686

La seduta comincia alle 9,45.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Come i colleghi ricordano, si era stabilito di chiedere al Presidente della Camera che venissero assegnati alla nostra Commissione in sede primaria il disegno di legge e le proposte di legge relativi all'ordinamento dell'amministrazione centrale e degli uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, con parere della I Commissione, anziché l'inverso, come era stato disposto. In seguito a conversazioni verbali intervenute, mi è stato fatto presente che vi

sarebbero maggiori probabilità che il disegno e le proposte di legge siano assegnate in sede primaria alle due Commissioni riunite, I e VIII, poiché indiscutibilmente anche la I Commissione ha una competenza specifica per quanto riguarda l'ordinamento amministrativo della pubblica istruzione.

Quindi, se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che chiederò formalmente al Presidente della Camera di assegnare il disegno di legge e le proposte di legge in parola alla competenza congiunta della I e della VIII Commissione in sede primaria.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Statuto del personale direttivo e insegnante degli Istituti di istruzione artistica (2092); delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Marotta Vincenzo ed altri: Limiti di età per concorsi a cattedre negli Istituti di istruzione artistica (1164) e Semeraro ed altri: Disposizione per il collocamento fuori ruolo dei direttori dei Conservatori di musica che hanno raggiunto i limiti di età (1867); del disegno di legge: Statuto del personale direttivo e insegnante degli Istituti e delle scuole di istruzione secondaria (2093); delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Pedini e Savio Emanuela: Modifiche all'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, che detta norme relative alla nomina dei Capi di Istituti delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, tecnica, magistrale e delle scuole di avviamento professionale (726); del disegno di legge: Statuto del personale ispettivo, direttivo e insegnante della scuola elementare (2094) e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Colitto: Norme per concorsi a direttore didattico (746); Dante ed altri: Norme per il collocamento a riposo degli insegnanti elementari (246) e Colitto: Estensione della legge 7 giugno 1951, n. 500, concernente i limiti di età del personale insegnante e direttivo, agli ispettori scolastici (1006).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge e delle proposte di legge relativi agli statuti del personale direttivo e insegnante degli istituti di istruzione artistica, degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria e della scuola elementare.

Poiché i tre relatori hanno già svolto le loro relazioni sui tre disegni di legge fondamentali, possiamo dare inizio alla discussione generale, con l'intesa che delle proposte di legge minori si parlerà al momento in cui verranno in discussione i singoli articoli degli statuti giuridici, cui si riferiscono. Spero che sia possibile una discussione generale sintetica e passare rapidamente agli articoli.

MARANGONE. Sono dell'opinione che prima di passare all'esame degli articoli sia necessario richiamare l'attenzione della Commissione su alcune questioni fondamentali.

Quando fu votata la legge di delega, lamentammo un po' tutti che era una legge acefala, perché mancava della premessa necessaria, rappresentata dagli statuti giuridici. Anche in tutti gli incontri che ciascuno di noi ha avuto con i colleghi della scuola, abbiamo ricevuto lamentele sul fatto che non ci fossero questi statuti giuridici, mentre si sentiva l'esigenza che in ossequio anche alla Costituzione, si desse agli insegnanti italiani qualche cosa di nuovo e di diverso da ciò che appare in queste norme giuridiche, le quali in sostanza non sono che un richiamo alle consuete norme che hanno regolato finora la scuola italiana.

A me pare che, venuto dinanzi a noi un argomento di fondo quale è quello dei dirigenti e dei docenti della scuola italiana, non ci possiamo limitare a trasportare le varie norme, sparse in circolari e in disposizioni di varia natura, in un certo numero di articoli di legge, spesso ripetuti nei tre statuti generali o almeno in quelli che riguardano l'insegnamento nella scuola secondaria in senso generale e l'insegnamento nella scuola artistica in senso particolare. Dobbiamo cioè domandarci se sono questi gli statuti giuridici che gli insegnanti italiani attendevano e se, lasciando le cose come stanno e codificando soltanto in un testo unico valevole per tutti i tipi di scuole le norme suddette, abbiamo adempiuto il nostro dovere di consentire finalmente all'insegnante di uscire da ogni forma di paura nell'espletamento delle sue funzioni. La paura è un fatto psicologico. Se i responsabili dell'amministrazione ci chiedessero esempi particolari probanti, sarebbe forse difficile esibirli, forse si tratterebbe, come in tutte le cose della vita associata, di qualche caso di abuso di potere. Senonché, nella realtà della scuola italiana, esiste da parte degli insegnanti, molto spesso per ragioni non controllate, un senso di paura nell'espletamento delle proprie funzioni.

Questo è il punto fondamentale. E noi vorremmo che attraverso questi provvedimenti legislativi, sia tolto quello stato di soggezione che io chiamo con la parola molto più semplice di « paura ».

CERRETI ALFONSO. È un po' esagerato!

MARANGONE. Non è esagerato. Può essere esagerato in una determinata scuola e non essere esagerato in un'altra scuola. Dobbiamo aver tutti, come insegnanti, la fortuna di avere un buon preside, oppure dobbiamo avere tutti la possibilità di una giusta considerazione e tutela? Se c'è un buon preside, se c'è un buon provveditore, se c'è una persona tollerante o comprensiva, l'autogoverno dell'insegnante e l'autoeducazione, problema fondamentale umano, divengono naturali.

I guai cominciano quando si incappa in qualche persona mancante di quella comprensione del prossimo, che è tanto necessaria nell'espletamento di certe funzioni, quando si tratta di dirigere una scuola di una certa importanza. Ed allora l'insegnante si trova di fronte ad alcune situazioni particolari che vengono a determinarsi ed egli vi si adegua; e questo non significa libertà di insegnamento.

PRESIDENTE. Ella allude alla difficoltà di trovare il senno...

MARANGONE. È ovvio che non tutti possono avere lo stesso senno che sarebbe richiesto per le loro difficili funzioni. Purtroppo noi vorremmo — tenendo presenti i lumi della Costituzione — togliere questo stato di disagio e di paura, o di mancata comprensione che si nota talvolta nella scuola, per consentire a tutti di compiere il proprio dovere con quella tranquilla coscienza che è garanzia del migliore rendimento nel difficile compito di educare gli altri. Non ci può essere infatti vera educazione quando l'insegnante stesso si ponga continuamente dei limiti; e se vogliamo entrare nel mondo dell'insegnamento artistico del quale mi occupo in particolare, debbo dire che le cose vanno tanto meglio quante meno norme si trovano sul cammino. È una frase generica, d'accordo, ma che purtroppo sottolinea un principio che, se applicato, darebbe ottimi risultati in tutto il settore dell'istruzione artistica, col maggior rispetto della personalità e dei docenti e degli allievi.

Ricorderò che quando si discusse sull'opportunità di creare un albo per gli artisti — cosa difficile, ma purtroppo necessaria — in sede governativa ci venne detto che non era possibile paragonare gli artisti — che so io — ai geometri o agli ingegneri e dettare norme

statutarie per stabilire chi fosse e chi non fosse artista; e quindi si considerò da parte governativa — era allora Ministro l'onorevole Paolo Rossi — che quest'albo avrebbe potuto costituire una limitazione alla libertà di espressione degli artisti e delle loro capacità di essere tali.

Ecco perché a nostro avviso dai primi anni dell'insegnamento fino alla fine dei corsi dell'Accademia è bene concedere la massima libertà per ottenere migliori risultati.

I programmi stabiliti da regolamenti generali servono ben poco quando si parla di istruzione artistica vera e propria, mentre possono essere validi per quanto riguarda il programma di cultura generale da svolgere nei medesimi istituti. Nelle materie che riguardano l'istruzione artistica vera e propria, dalla scuola d'arte agli istituti d'arte, al liceo artistico e alle accademie, è evidente che si debba lasciare la massima libertà, altrimenti potrà accadere che un direttore o un preside, fanatico fautore di un determinato indirizzo artistico, trasformi la scuola in una accademia vera e propria di quel determinato indirizzo.

Ricordo di aver conosciuto, fuori del nostro paese, un'accademia assai mal fatta, dove per un anno si insegna l'anatomia della mano, per un anno l'anatomia della testa, per un anno l'anatomia di altre membra e finalmente per un altro anno l'anatomia del corpo umano. Questo può essere un insegnamento accademico, ma nel senso del rispetto della personalità dell'allievo è assolutamente negativo. Ora ci troviamo a preparare una generazione, a raccogliere i risultati di una lunghissima esperienza artistica — la chiamo esperienza, finché non si hanno risultati validi e universali — derivante da correnti artistiche assai contrastanti tra loro, ma che non possono non riflettersi nella vita moderna, perché ne sono espressione: saranno magari riflessi della confusione della vita moderna o aberrazioni del sentimento della vita moderna, ma l'artista c'è sempre, il poeta c'è in tutto. Come può una scuola non tener conto delle varie esperienze? Ecco quindi la necessità di garantire al massimo grado la libertà dell'insegnante di insegnare come egli crede e di lasciare agli allievi nella loro piena libertà di esprimersi.

Negli stati giuridici si fa divieto di propaganda politica; ma bisogna intendersi su questo termine. A me non sembra che l'insegnante faccia propaganda politica se dà una sua interpretazione della rivoluzione francese o della filosofia marxista, diversa da quella

ufficiale del movimento di unità nazionale. Infatti è evidente che l'insegnante ha egli stesso una sua personalità, che non può togliersi di dosso. La nostra scuola di Stato ha il professore di filosofia che può dire una cosa con tutta libertà, mentre ha il professore di religione, che può dire una cosa opposta nella lezione successiva. E ciò perché la scuola è formativa. Se invece si intendesse per propaganda politica quella specifica propaganda che si fa nei comizi o nelle manifestazioni elettorali, questa effettivamente dovrebbe essere proibita all'insegnante, sia insegnante di filosofia o insegnante di religione, perché la legge deve essere uguale per tutti. Tutto dipende dalla scelta dell'insegnante, e noi dobbiamo soffermarci sulla necessità che l'insegnante sia libero di insegnare ciò che i programmi gli sottopongono per l'educazione degli alunni.

Quindi, anche se queste norme sono di carattere generale, hanno anche degli aspetti particolari. Io accolgo l'invito del Presidente di essere breve nella discussione generale, per poi soffermarci sugli articoli. Però vi sono discordanze tali in questi stati giuridici per quanto riguarda l'insegnamento artistico rispetto agli altri insegnamenti, che non possiamo non sottolinearle. Per esempio, per dirigere un istituto superiore occorre un preside che abbia non solo il titolo di studio, ma abbia anche fatto per molti anni il professore di ruolo, che si sia presentato ai concorsi e li abbia vinti. Invece per dirigere un istituto d'arte non c'è bisogno di nessun titolo di studio, mentre le funzioni sono indicate come identiche a quelle di un preside di scuola secondaria; occorre quindi che chi dirige la scuola d'arte sia valutato in qualche modo. Così nei concorsi per materie artistiche l'aspirante può presentarsi al concorso senza titolo di studio, perché i suoi maggiori titoli sono nella sua capacità artistica. Ma l'ignoranza non deve essere consentita. Ecco perché si può fare a meno del titolo di studio ma non si può fare a meno di un esame di cultura generale. Certamente, non esiste nessun artista che non abbia una sua cultura, una sua capacità intuitiva, altrimenti non sarebbe un artista. Però abbiamo il dovere di chiedergli un controllo, un accertamento culturale, anche se il più umano possibile. Non possiamo immergere in una scuola moderna delle persone che, a parte i titoli, siano privi di una certa cultura di carattere generale; e ciò per evitare che qualche allievo mostri di possedere una cultura generale maggiore di quella del suo insegnante, anche se questi è do-

tato di una preparazione artistica degna della massima considerazione.

La situazione delle direzioni di queste scuole, merita poi particolare riflessione per altro motivo. Nelle scuole d'arte, al di sopra del direttore, vi è un presidente: una brava persona, un benefattore, un industriale che ha versato una certa somma per l'istituzione o il mantenimento della scuola stessa. Ora, nulla in contrario a che il presidente controlli l'amministrazione della scuola d'arte, provveda agli acquisti; ma se viceversa il presidente ha un potere determinante sulla scelta degli insegnanti o sull'indirizzo della istruzione impartita, cosa ci sta a fare il direttore? Ne viene fuori che quando di questi tempi si istituisce una nuova scuola d'arte si finisce per avere un direttore che non è di ruolo accanto a professori che non sono abilitati e si arriva a quella brutta frase, che a noi suona malamente agli orecchi, della « chiara fama ». Ma chi ha la capacità di giudicare di questa « chiara fama » oppure di fare una scelta fra più « chiare fame »? E qui si cade fatalmente in un sistema dominato dal giudizio politico e dalle raccomandazioni, cosicché può diventare « chiara fama » qualcuno che effettivamente non lo è e che ad un certo punto sente la vocazione per la vita tranquilla e riesce a farsi affidare la direzione di un'accademia di belle arti o un'accademia di musica. Abbiamo vari esempi nelle varie scelte compiute di « chiare fame »; scelte talvolta ben fatte e talvolta completamente sbagliate.

PRESIDENTE. Non bisogna lasciarsi suggestionare dagli errori ed abusi che possono essere stati commessi in qualche caso. Il sistema di scegliere i direttori degli istituti artistici secondo la « chiara fama » è sempre esistito.

MARANGONE. Sarebbe poi opportuno che la Commissione si esprimesse, prima di passare all'esame dei singoli articoli, su quelle che sono state le perplessità, le proposte ed i rilievi da parte dello stesso relatore; e prima di arrivare agli emendamenti, ai singoli articoli dovrebbe essere concorde sullo stralcio — per quanto riflette lo stato giuridico dell'istruzione artistica — di tutto ciò che riguarda gli insegnanti di materie scientifiche e culturali, che ricadono nelle norme generali, per preoccuparsi soltanto dei particolari riguardanti l'istruzione artistica vera e propria.

Ed allora, configurato così il corpo dei dirigenti e degli insegnanti, dalle Accademie alle scuole d'arte, vi sarà veramente nella funzione di questi insegnanti, quella voca-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1961

zione alla libertà intesa per se stessa, quell'amore alla libertà di espressione e di essere di ciascuno dei propri allievi, che secondo noi sono assolutamente necessari. Se invece così non sarà, nelle nostre scuole artistiche — dalle più piccole alle più grandi — vi sarà sempre il tentativo da parte di qualcuno a preponderare, a dominare. Qui non basta soltanto essere liberi di esplicitare il proprio insegnamento: occorre indicare come deve essere salvaguardata la libertà di espressione dell'allievo di fronte all'insegnante e in relazione alle sollecitazioni molteplici della vita. L'esempio degli alunni delle elementari dai 6 ai 14 anni, con la loro libertà di espressione, rappresenta qualche cosa di assai interessante.

Ma non vorrei che un ragazzo che abbia delle doti e che le manifesta nei primi anni, finisca poi per perderle, perché interviene un insegnante nel senso deteriore della parola; e purtroppo questo avviene spesso. Naturalmente un pittore è preoccupato anche dei suoi problemi quotidiani e di fronte a un'arte di mercato internazionale, di fronte a una determinata commissione legata a quel mercato internazionale, presenta quelle opere che vanno bene per quella commissione e per quel mercato; ma questo non si chiama fare dell'arte, si chiama fare del mercato. Come possono accadere nelle manifestazioni d'arte internazionali delle aberrazioni nella preparazione e nella coscienza, così possono accadere le stesse aberrazioni nel rapporto insegnante-allievo, soprattutto in queste scuole di insegnamento artistico. Concludo augurandomi che sia possibile attraverso questi stati giuridici fissare dei principi che salvaguardino la libertà di insegnamento e di espressione.

DE GRADA. Anche io sono d'accordo con la premessa fatta dal Presidente, che anzitutto convenga discutere sugli articoli, perché in essi è il contenuto degli statuti giuridici. Tuttavia ritengo opportuno fare qualche considerazione generale per esprimere la mia opinione sul modo in cui deve essere affrontata la discussione degli articoli stessi.

Prima di tutto desidero fare una osservazione di carattere estremamente generale. Uno statuto giuridico ci interessa soprattutto perché deve dare ogni garanzia all'insegnante che il suo insegnamento è assolutamente libero, nel senso che mai per il suo metodo didattico e per il contenuto del suo insegnamento possa essere soggetto a più o meno velati ricatti da parte delle autorità didattiche. In secondo luogo l'insegnante deve aver rispetto per la personalità dell'allievo; ma

questa frase sarebbe vuota di senso, se non significasse che nell'allievo va incoraggiato e suscitato uno spirito critico, che è il risultato concreto di tutti gli anni di studio. Quindi, se avviciniamo l'assoluta garanzia giuridica dell'insegnante alla formazione di uno spirito critico nell'allievo, abbiamo il quadro generale intorno a cui si deve configurare lo stato giuridico degli insegnanti.

Intendo occuparmi particolarmente del settore artistico e così debbo rilevare che in questa materia la situazione è ancora più difficile che negli altri settori, prima di tutto perché non esiste una tradizione, ed io credo che la tradizione significhi molto. Per cambiare qualche cosa occorre avere delle ragioni ben profonde. Mentre per l'insegnamento elementare e per l'insegnamento medio esiste una larga tradizione, per l'insegnamento artistico questa non esiste per l'estrema differenziazione con cui si sono formate le scuole d'arte, i licei artistici, le accademie.

Un momento fa il Presidente diceva un po' scherzosamente che le accademie sono libere associazioni di uomini di chiara fama, che insieme attendono alla educazione dell'allievo, che sarebbe una educazione di esempio nell'insegnamento. Ma le accademie di oggi sono una cosa ben diversa, perché si trovano, gli uni accanto agli altri, degli insegnanti che partono da concezioni ideali ed estetiche così diverse, che effettivamente uno statuto giuridico è indispensabile.

Si può cominciare dal modo strano con cui sono istituite le cattedre, perché alcune volte si leggono degli aggettivi assolutamente incomprensibili; così per esempio: «cattedra di plastica modellata». Altrettanto curioso è il modo con cui sono formati i vari tipi di istituti artistici; basti pensare che le scuole d'arte vengono praticamente dalla scuola artigiana; che gli istituti d'arte sono nient'altro che la coesistenza, il coacervo, a volte, di antichi insegnamenti dell'artigianato con tecnica moderna; le accademie sono quegli ambienti dove si prepara il futuro artista, che spesso è tanto futuro che nel corso stesso dell'accademia pretende di essere più avanzato dell'insegnante. Ci sono poi quegli ibridi che sono i licei artistici, per cui non si sa se da essi debba uscire l'insegnante di disegno, l'architetto o il pittore o lo scultore. Dovrebbe uscire qualcosa tutto insieme. Voi lo sapete per esperienza che cosa sono queste scuole.

Quindi uno statuto giuridico in questa materia occorre non soltanto come insieme di norme, ma anche con una prospettiva di trasformazione e di riforma di questo settore del-

l'insegnamento. In altre parole, mi pare che accingendoci a discutere e votare lo statuto giuridico dell'insegnamento artistico noi dobbiamo già operare come se fossimo alle premesse di una riforma di tale insegnamento, perché, se ci limitassimo semplicemente a sanzionare le cose come stanno oggi, noi sanzioneremmo un qualche cosa che è così differenziato che spesso è privo del necessario amalgama.

E per fare un esempio, quando parliamo oggi di professori di materie artistiche e di insegnanti di arte applicata, riportiamo proprio nei primi articoli di uno statuto giuridico un elemento che sembra riecheggiare la polemica in atto per i tecnici pratici. E qui non si tratta soltanto di tutela di un settore, perché se noi impediamo che gli insegnanti d'arte applicata abbiano gli stessi diritti degli altri e non li consideriamo in tutto e per tutto alla pari con gli altri, non vedo come potremo prospettare il futuro di questi istituti d'arte. Basti pensare che alcune materie nuove, che possono andare dalla pubblicitica alla scenografia, così come considerate oggi, sono materie fondamentali oramai anche negli istituti d'arte.

Mi pare quindi che noi dovremmo considerare prima di tutto la necessità di realizzare una unità completa nel corpo degli insegnanti artistici.

Un'altra questione è quella della libertà di insegnamento. Cosa vuol dire nel campo artistico libertà di insegnamento? È soltanto possibilità per l'insegnante di suscitare uno spirito critico nell'allievo? Ascoltavo un momento fa l'onorevole Marangone parlare di libertà di insegnamento in questo senso. Credo che non vi possano essere dubbi nemmeno sulla diversità tra propaganda ed insegnamento, perché proprio dall'esposizione obiettiva dei fatti nasce la necessità critica.

PRESIDENTE. Lo storico obiettivo non esiste.

DE GRADA. L'obiettività è la premessa, in quanto si tratta di esporre obiettivamente in che modo sono andate le cose. Poi, l'interpretazione può anche essere diversa. Lo storico è un interprete dei fatti; non un semplice espositore.

Ora la differenza fra l'insegnante e lo storico è che all'insegnante si richiede prima di tutto l'esposizione obiettiva dei fatti e poi anche un'interpretazione, con l'avvertenza che si deve chiarire molto bene quando si passa alla seconda fase, quella dell'interpretazione.

Ma ognuno comprende facilmente che quando si passa al campo artistico le cose

non stanno più negli stessi termini, ma un paragone è possibile, in quanto libertà di insegnamento, per esempio in accademia, non significa che il ragazzo possa cominciare a sporcare una tela a piacimento fin dagli inizi, senza aver prima imparato ad impastare i colori, a rafforzare i toni. Non si ha libertà di insegnamento quando il ragazzo rivendica a sé la libertà di fare quello che vuole, cioè il « non insegnamento ». E a questo proposito dobbiamo considerare che quando si parla di rapporti fra insegnanti ed allievi dobbiamo richiamarci alla necessità di un'affermazione dell'autorità dell'insegnante.

E l'autorità dell'insegnante implica subito i rapporti con il direttore.

Cosa fa il direttore in un'accademia o istituto d'arte? Il direttore deve controllare — e diamo a questo termine il senso migliore — se effettivamente l'insegnamento viene sviluppato. Dico queste cose anche per esperienza personale: ci sono dei settori nei quali non si insegna più.

Ora, se noi togliamo ancora al direttore la possibilità di assistere veramente l'insegnante, in sostanza veniamo a burocratizzare l'istituto e lo rendiamo inutile, tanto più che il presidente — come ben sappiamo — è un elemento estraneo che può essere anche costretto a tener conto di ragioni politiche nel senso generico del termine.

Ecco perché mi pare che anche su questa materia dovremmo stare molto attenti ai rapporti fra insegnanti ed allievi e fra direttore ed insegnanti.

Un altro elemento che differenzia lo statuto del personale dell'istruzione artistica dagli altri è il fatto professionale. Noi possiamo discutere sul fatto che un maestro di scuola o un insegnante di scuola media possano svolgere una seconda professione, rimanendo in materia anche di opinione differente, ma credo che per il settore artistico non vi possa essere diversità di opinioni. L'insegnante artistico è un professionista della sua arte, ed in quella veste è chiamato ad insegnare, in quanto la sua autorità e la sua esperienza gli danno i titoli e la possibilità di educare gli allievi.

Per quanto riguarda i concorsi è evidente che sono favorevole al concorso per titoli, perché non vedo come si possa giudicare un insegnante di materie artistiche con un esame, nel quale potrebbe non essere adeguatamente valutato, mentre in effetti può trattarsi di un elemento prezioso, i cui titoli garantiscono un autentico valore in fatto anche di insegna-

mento, e quindi la possibilità di rendersi utile alla società in questo campo.

Questo implica anche la questione dell'età. Noi non possiamo considerare l'età nell'insegnante artistico come la consideriamo negli altri insegnanti, perché fino a trent'anni — l'abbiamo detto più volte — l'artista non è formato. Può essere un genio, ma sappiamo che i geni sono molto rari. Fino a trent'anni l'artista è informe. Un giovane di 27 o 28 anni che fa una bellissima esposizione, a 38 anni può anche fare l'avvocato o l'impiegato delle poste. Casi di questo genere se ne sono dati moltissimi. Altri invece si sono invecchiati come giovani d'ingegno; e si sa che cosa è la genialità quando si arriva a una certa età. Quindi l'età molte volte è una questione importantissima e questo investe anche la questione della chiara fama, di cui si discuteva poco fa.

Anche io sono d'accordo col collega Marangone che non si possa rimettere nelle mani dell'esecutivo la possibilità di nominare questi professori. Al tempo del fascismo si chiamavano addirittura « nomine di chiara fama »: si trattava infatti di coloro che assillavano il ministero fino a quando non veniva ad essi elargita questa nomina.

Però la questione dell'età è importantissima. Quello che si potrebbe fare è togliere il limite di età e consentire quindi che l'artista di chiara fama possa essere chiamato al momento della sua massima espressione, per diventare l'esempio agli allievi della sua scuola, come è capitato onorevolmente anche prima della guerra. Quindi anche da questo punto di vista l'insegnamento artistico deve avere delle sue norme giuridiche particolari.

Così per i corsi di aggiornamento. Come è possibile fare corsi di aggiornamento per l'insegnamento artistico? I corsi di aggiornamento si fanno quotidianamente vedendo ciò che fanno gli altri, vedendo le esposizioni, le riviste. Si potrebbe anzi considerare un obbligo giuridico fare viaggi e visite a musei. Senza far torto a nessuno, sappiamo quanto ci sarebbe da fare in questo campo, perché vi sono degli insegnanti d'arte che non entrano mai nei musei; e questo è molto grave, per il compito a cui essi sono chiamati.

C'è poi la questione, che sembra secondaria, dello studio concepito come l'*atelier* dell'ottavo secolo. Nello statuto giuridico è detto che è consentito all'artista di avere uno studio nella scuola, purché ci siano locali disponibili. Questo è un assurdo giuridico, prima di tutto, poi un assurdo pratico. Infatti come si sviluppa l'insegnamento artistico se non con l'esem-

pio continuo? Lo studio del professore dell'accademia deve essere il centro del suo insegnamento. È lì che gli allievi debbono vedere come il maestro dipinge, quale è il suo metodo di lavoro, quale il suo procedimento.

Per tutte queste ragioni dobbiamo affrontare la discussione sullo stato giuridico degli insegnanti artistici in un modo diverso da come si possono affrontare gli stati giuridici di altri rami della scuola. Mentre per gli altri statuti penso che, risolti i due gravi problemi della garanzia giuridica dell'insegnamento e della possibilità della formazione dello spirito critico dell'allievo, per il resto si tratti di norme che in fondo ripetono o debbono ripetere quelle relative agli impiegati civili dello Stato, qui invece dobbiamo tener conto del carattere particolare dell'insegnante d'arte, dobbiamo prevedere come saranno le cose di qui a qualche anno e non soltanto sanzionare quello che c'è oggi. Si è polemizzato in questi ultimi anni circa la formazione di nuove discipline artistiche; ma sarebbe ridicolo che istituissimo delle cattedre di plastica modellata e non tenessimo conto del fatto che ormai ci sono queste nuove discipline.

Perciò se affrontiamo questo statuto giuridico con spirito di riforma, allora una delle prime cose che dobbiamo tener presente è la necessità di rendere il più autonomo possibile l'insegnante. Non so se questo si possa fare negli istituti d'arte, ma certamente si può fare nelle accademie, soprattutto per la formazione delle cattedre. Non è necessario che l'accademia di Milano e l'accademia di Palermo abbiano le stesse caratteristiche, perché diversi sono gli ambienti, diverse le necessità ambientali, diverse le richieste. C'è quasi una osmosi tra il mondo dell'industria e il mondo dell'arte. Dall'accademia non escono soltanto gli artisti geniali, ma anche quelli che servono in questo modo la società.

Avrei altre osservazioni più particolari da fare, che rimando però alla discussione degli articoli, perché voglio mantenere fede alla raccomandazione del Presidente.

Un ultimo argomento, tuttavia, prego l'onorevole Sottosegretario di considerare: quello dell'ispettorato dell'istruzione artistica. Io credo alla necessità dell'ispettorato dell'istruzione artistica che è già stato creato in passato, ma abolito un anno dopo la sua creazione.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'ispettorato esiste, ma è rientrato alle più strette dipendenze della competente direzione generale.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1961

PRESIDENTE. È stato criticato molto dalla sua parte, tanto da far venire dei dubbi anche a me.

DE GRADA. Io sono sempre per un diretto rapporto fra l'organo che deve procedere nell'ispezione e i soggetti sottoposti; perché se facciamo rientrare tutto nel grosso calderone della direzione generale si viene a spegnere quella possibilità di evadere dalla burocratizzazione che è stata posta alla base della formazione dell'ispettorato stesso. Comunque avremo occasione di parlarne in seguito, se sarà il caso.

SERONI. Benché con gli interventi dei colleghi Marangone e De Grada siamo già entrati nel vivo delle questioni particolari, credo tuttavia che la discussione generale possa avere il suo significato se riesce a farci vedere globalmente i tre statuti giuridici senza per il momento arrivare a dettagli relativi a ciascuno dei tre.

Perché evidentemente un lavoro ben difficile e complesso ci attenderà quando giungeremo alla discussione dei singoli articoli.

La domanda che mi pongo nel mio breve intervento è questa: vi sono elementi comuni a tutti e tre questi statuti giuridici? Mi sembra che le relazioni lo abbiano dimostrato e che su questo punto la discussione generale possa assumere un suo significato particolare.

A me pare che il Titolo I di ciascuno dei tre statuti costituisca visibilmente la parte generale che unisce ed accomuna i tre disegni di legge, e credo che su questa uniformità del titolo I dei tre provvedimenti, anche in vista di una proposta che vorrei fare alla Commissione, si possano fare delle considerazioni generali anche non precisamente tecniche.

Il titolo I di ciascuno dei tre statuti giuridici si fonda sulla necessità di interpretare e di rendere operante ciò che la Costituzione prescrive in merito alla libertà dell'insegnamento. Questo il punto: rendere effettiva la libertà dell'insegnamento, sia nell'ordine elementare sia nella scuola secondaria sia nell'ordine artistico.

Cosa significa rendere effettiva la libertà dell'insegnante? La risposta è semplice: lo statuto giuridico deve appunto garantire all'insegnante una posizione che se non può essere quella del magistrato, ha però con essa delle analogie. L'insegnante, nell'esercizio della sua funzione didattica e di formazione della personalità dell'allievo, deve essere esente da ogni e qualsiasi pressione, il collega onorevole Marangone diceva « paura », da ogni e qualsiasi possibilità di intervento, da

qualsiasi influenza del potere esecutivo nelle sue varie manifestazioni.

Per questo io credo — e intendo sia il primo punto — che la condizione giuridica dell'insegnante debba sotto questo aspetto essere chiara, indipendentemente dall'ordine della scuola e dell'insegnamento. Quindi per esempio io ritengo che non si possa fare agli insegnanti elementari un trattamento diverso rispetto agli insegnanti dell'ordine medio o dell'ordine artistico. In sostanza, quindi, abbiamo un primo elemento che consiglia di riunire il problema trattato nei tre stati giuridici anche per evitare il perpetuarsi di quella inaccettabile differenza quasi gerarchica che a prima vista appare esistente fra gli insegnanti elementari e gli insegnanti medi.

Noi dobbiamo superare una vecchia tradizione, che considera i maestri elementari in un grado inferiore dell'istruzione, confondendo quello che è l'ordine dello studio, per cui lo studio primario gerarchicamente è inferiore agli studi superiori, con la figura dell'insegnante. La figura del maestro, intorno al quale si spende tanto volentieri una retorica di parole e che d'altra parte ha molto bene superato le prove più difficili, non deve essere considerata come una figura di carattere inferiore agli altri gradi del personale della scuola. Quindi, per rendere effettiva la libertà dell'insegnante, è necessario superare questo dislivello, arrivando alla unificazione degli stati giuridici, mettendo l'insegnante elementare alla pari degli altri insegnanti per quanto riguarda le garanzie di effettiva libertà, che sono anche garanzie di effettiva dignità. Ma rendere effettiva la libertà che cosa significa? La libertà d'insegnamento significa libertà di scelta del metodo didattico nell'ambito dei programmi, ma anche qualche cosa di più. È naturale che la libertà di insegnamento sia condizionata dall'ambito dei programmi, ma la cosa si fa più difficile quando si vuole fissare in un articolo di legge la libertà del discente espressa come rispetto della personalità dell'allievo. Io non credo che sia possibile tradurre in termini di legge una questione così complessa. Tra l'altro è una questione che investe tutta la problematica dell'insegnamento, che ha una storia, che crea dei dibattiti, che vede correnti diverse schierate una contro l'altra. Però penso che l'espressione già anticipata dal collega De Grada, quella cioè di favorire nell'alunno la formazione dello spirito critico, sia già un primo tentativo di risolvere il problema. Favorire lo spirito critico significa rispettare la libertà e la personalità dell'allievo.

Ma il problema, posto in termini più pratici, investe anche la questione politica e la questione religiosa per due punti che sono considerati nel disegno di legge governativo. E faccio molte riserve circa il condizionamento che si fa all'insegnante con il divieto di qualsiasi forma di propaganda politica, perché l'espressione « propaganda politica » a un certo punto può significare le cose più diverse.

Se alla parola si volesse accoppiare la raffigurazione di un insegnante che distribuisce manifestini in classe a favore di una determinata corrente politica, è chiaro che nessuno potrebbe ammettere nella scuola una siffatta propaganda. Però per propaganda politica si può intendere anche altre cose.

Mi pare quindi che sarebbe più conveniente approfondire questo concetto di divieto di propaganda politica, spostando il concetto, nel senso che, anziché farne destinatario l'insegnante, il destinatario diventa l'esterno. Si potrebbe cioè dichiarare — trasformando il dovere in diritto — che gli insegnanti hanno il diritto, garantito dalla legge, di opporsi ad ogni inframmettenza politica nell'esercizio della loro funzione didattica. Egli avrebbe cioè il diritto garantito dalla legge di opporsi a qualsiasi parte...

PRESIDENTE. E se non si oppone?

REALE GIUSEPPE. E a se stessi come ci si oppone?

SERONI. Ha il dovere di difendere la scuola da ogni interferenza politica, anche dalla propria. In questo campo la discussione del problema diventa scottante. Che cosa significa, in sostanza, che un insegnante fa della propaganda politica? Io non ho una formula già fatta, ma invito gli onorevoli colleghi a riflettere sulle enormi possibilità di fraintendere l'espressione. Si può intendere propaganda politica anche il fatto che un insegnante spiegando certi movimenti, certe correnti, ne dia una interpretazione particolarmente favorevole. Penso che questo difficilmente si possa proibire. Io, insegnante comunista, ho il dovere di oppormi alla mia parte politica qualora essa volesse impormi di svolgere nella scuola un determinato tipo di propaganda. Chi mi conosce sa benissimo che sono in questo senso un uomo libero ed ho le carte in regola.

Altra formulazione labile, generica, che si presta a molti equivoci è quella che si riferisce al rispetto della personalità e della coscienza religiosa e morale degli alunni.

Che cosa vuol dire questo? Forse in questo caso potremmo specificare meglio, perché

proprio nel campo del problema religioso abbiamo la possibilità di riferimenti a fatti molto più precisi e meno generici. Che cosa vuol dire, per esempio, rispettare la coscienza religiosa? Non svolgere una propaganda antireligiosa o, meglio, anticattolica, perché in Italia in fondo il problema è proprio questo. Ci sono nel Concordato degli accordi molto precisi. Ma bisognerebbe vedere se in base a quanto stabilito nel Concordato e conseguentemente a certe leggi dello Stato italiano che sono in armonia con quello, non si possa precisare meglio. Io non vorrei che a un certo punto l'insegnante che si mette a spiegare il verso di Orazio « credat judaeus Apella » venisse accusato di fare propaganda antireligiosa, in quanto quel verso si riferisce a qualche cosa che potrebbe essere un'anticipazione del miracolo di San Gennaro!

Perciò non dico che si possa arrivare a una formula perfetta, ma bisogna fare uno sforzo per uscire dalla formula generica. In fondo ci sono delle leggi che vietano precisi atteggiamenti nei confronti della religione: dalla bestemmia all'offesa alla religione, all'offesa ai ministri del culto, ecc.; tutte cose che sono con precisione punite dalla legge. Invece sul piano spirituale si creano degli equivoci, come può avvenire quando l'insegnante si trovi di fronte a un autore che presenta due possibilità di interpretazione. Il fatto si manifesta in modo particolare nell'ordine medio superiore, quando la stessa storia della nostra cultura si pone davanti certi problemi. In questi casi l'intervento delle gerarchie scolastiche potrebbe essere un intervento del tutto ingiustificato e potrebbe ledere la libertà didattica dell'insegnante. Si potrebbe dire che avendo l'insegnante spiegato Leopardi in un certo modo, ha turbato la coscienza degli allievi.

Quindi dovremmo trovare una formula che si richiami a norme di legge, cioè a fatti positivi. Ci sono fatti concreti che sono anche spirituali nello stesso tempo; ma la legge non può colpire lo spirito, l'intenzione, la manifestazione spirituale, altrimenti si andrebbe a finire su una strada senza uscita. E allora la libertà dell'insegnante sarebbe compromessa.

Per questo il mio intervento voleva essere soprattutto un invito alla Commissione a considerare questo problema, che secondo me è l'unico che può costituire materia di discussione generale prima di passare agli articoli.

Concludendo, chiederei che si esprimesse al titolo I, in termini di eguaglianza, la garanzia della libertà di insegnamento per tutti

gli insegnanti. In secondo luogo occorrerebbe approfondire ed esprimere in maniera il più possibile precisa, che non dia luogo ad equivoci, il significato del condizionamento della libertà degli insegnanti di fronte al rispetto della personalità e della coscienza religiosa, morale e politica degli alunni.

In terzo luogo occorre esaminare se questi punti, essendo il fondamento costituzionale di tutti e tre gli stati giuridici, non ci possano condurre ad unificare i tre statuti trasformandoli in un unico disegno di legge in cui vi sia questa materia generale che riconosce anche, nella maniera dovuta, la dignità del maestro elementare; e che poi si articoli invece in vari titoli per quanto riguarda le necessarie, inevitabili differenze cui bisogna giungere trattando i vari tipi di insegnamento.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ritengo che anche questo problema di notevole rilievo accennato dall'onorevole collega Seroni possa essere trattato in sede di esame dell'articolo 2 che si ripete nei tre stati giuridici.

ROFFI. Il collega onorevole Seroni ha fatto una proposta precisa che credo non si riferisca soltanto al primo articolo. Penso che effettivamente, esaminando a fondo i tre disegni di legge, si troverebbero in essi altre norme comuni che ci consentirebbero di riunire in un unico disegno di legge i tre stati giuridici. Bisognerebbe, a mio avviso, nominare una commissione per svolgere questo studio.

PRESIDENTE. A parte le sollecitazioni che la Commissione stessa mi ha rivolto, con mio piacere, nell'ultima riunione, di affrettare l'esame di questi disegni di legge, il sistema di nominare delle sottocommissioni che studino i problemi è buono quando si tratta di problemi che richiedano veramente una nuova ricerca; ma quando si tratta di esaminare una legge non è un sistema del tutto elegante quello di deferire l'esame ad una sottocommissione.

Penso che sarebbe meglio che i tre Relatori si mettessero d'accordo per vedere di fare essi stessi questo esame.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e prego i tre Relatori di esaminare i tre testi per riferire in una prossima seduta se è il caso di unificarli ovvero di lasciarli distinti.

BALDELLI, Relatore. Debbo far presente che l'onorevole Buzzi, Relatore del disegno

di legge n. 2094 è ammalato e l'onorevole Romanato, Relatore del disegno di legge n. 2092 si è infortunato, per cui questo lavoro di collazione non potrà essere troppo rapido.

ELKAN, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Io penso che portando i tre disegni di legge tutti un titolo « Disposizioni generali » suddiviso in due articoli, il primo dei quali indubbiamente deve essere particolare perché riguarda i singoli tipi di scuola, mentre il secondo è quello che interessa la libertà di insegnamento, si potrebbe venire incontro alla richiesta fatta da diversi onorevoli intervenuti nella discussione, proponendo di lasciare invariato per ciascuno dei tre disegni di legge l'articolo 1, che contempla particolari conseguenze, mentre l'articolo 2 potrebbe essere inserito in un testo unico per i tre stati giuridici. Per il resto i tre Relatori ci diranno se è possibile un'unificazione almeno parziale.

SERONI. Secondo me l'unificazione è una questione di fondo, dato che tende anche a rialzare le condizioni degli insegnanti elementari per portarle al livello degli insegnanti medi.

PRESIDENTE. L'articolo 2 è quello che nella discussione generale ha richiamato l'attenzione di tutti. Si può dire che esso è l'articolo fondamentale. Potremmo nella seduta di domani risolvere il problema che si pone in questo articolo.

DE GRADA. Penso che sia bene rinviare la discussione a mercoledì prossimo. Noi presenteremo degli emendamenti all'articolo 2 e la risoluzione potrà essere rapida.

PRESIDENTE. Possiamo restare d'accordo in questo senso. Nel frattempo speriamo che i due relatori onorevoli Romanato e Buzzi si siano ristabiliti, per cui potremo al più presto affrontare e portare a termine la discussione dei tre statuti.

La seduta è tolta.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI